

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA <u>Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari</u>

Al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

RIUNIONE EX ART. 47 QUATER O.G, SEZIONE GIP/GUP

In data 21 ottobre 2019 si è tenuta la riunione ex art. 47 quater O.G. per discutere di alcune ricorrenti questioni (processuali, sostanziali e organizzative) anche al fine di fornire, per quanto possibile, uniformità alle decisioni tra i membri della Sezione e una miglior efficienza della stessa con equa distribuzione del lavoro.

Qui di seguito un breve resoconto.

OMISSIS

2) Questioni processuali: Richiesta di riti alternativi.

Dopo breve discussione e relazione del Dott. Ramponi, i membri della sezione condividono il criterio di giudizio secondo il quale, in conformità al dettato normativo e alla sua *ratio*, le richieste di riti alternativi devono essere presentate non solo tempestivamente, ma anche con specificazione:

- a) dell'integrazione probatoria con indicazione della prova di cui si chiede l'assunzione se si tratta di richiesta di abbreviato condizionato:
- guantomeno della pena finale, se si tratta di patteggiamento;

In assenza di tempestività e adeguata specificità, le relative richieste saranno quindi dichiarate inammissibili e/o tardive anche laddove presentate in via subordinata ad altra richiesta.

Questioni sostanziali: ingente quantità in materia di stupefacenti ex art. 80 DPR 309/1990

In attesa della nuova pronuncia delle Sezioni Unite sul tema relativo al concetto di ingente quantità in materia di stupefacenti ex art. 80 DPR 309/1990 i membri della Sezione condividono l'idea di continuare a fare applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 36258 del 24/05/2012) che può continuare a trovare applicazione anche dopo la declaratoria di incostituzionalità del sistema normativo in cui era maturato per effetto della nota pronuncia n. 32/2014 Corte Cost., posto che i criteri per l'applicazione della aggravante della ingente quantità mantengono una loro validità, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi (cfr. fra le altre, Cass. Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; e la già citata Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624).





4) Patrocinio a spese dello Stato:

Vengono condivisi dai membri della sezione alcuni parametri di valutazione:

- cittadini extra UE: per l'ammissibilità basta la richiesta consolare. In assenza di risposta non si procede a liquidazione;
- Presentazione dichiarazione ISEE: inammissibile salvo che sia indicato nell'apposito riquadro il reddito personale o familiare;
- Per coloro che dichiarano di non avere redditi non basta l'indicazione che "vivono della carità altrui", ma occorre una specificazione concreta (sul quantum) e plausibile (in relazione alle proprie condizioni di vita personale e familiare). Nell'ipotesi di richiedente inserito in un gruppo familiare verrà richiesto il certificato penale di tutti i componenti della famiglia.

OMISSIS

Con osservanza.

Reggio Emilia, 29.10.2019

V° 2010/14 U Persente Benev